

Codice A1814A

D.D. 9 aprile 2019, n. 1091

**Autorizzazione idraulica n. 1678 per la realizzazione di un intervento di sistemazione idrogeologica del rio "Val Bocchetto" mediante realizzazione di difesa (gabbionata) in sinistra orografica, in adiacenza alla strada "Val S.Secondo", in Comune di Mongardino (AT).  
Richiedente: Comune di Mongardino (AT).**

Con nota prot. n. 644/2019 del 27/02/2019 (ns. prot. n° 10964/A1814A del 05/03/2019) successivamente integrata con nota ns. prot. n. 17496/A1814A del 09/04/2019, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mongardino (AT) – con sede in Largo Municipio,1- CAP 14040 - ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, al fine di eseguire lavori di sistemazione idrogeologica del rio Val Bocchetto, nei tratti in corrispondenza dei mappali 242-246 del Fg. 4 e mapp. 310 del Fg. 5 in Comune di Mongardino(AT).

L'intervento previsto in progetto consiste nel consolidamento di due porzioni della scarpata in erosione (sponda sinistra del rio Val Bocchetto) e la messa in sicurezza del transito sull'adiacente strada "Val San Secondo", mediante la realizzazione di due porzioni di difesa spondale formata da gabbionate in pietrame. Il tratto da realizzarsi in corrispondenza dei mappali 242-246 del Fg. 4 avrà uno sviluppo massimo di ml. 10,0 mentre il tratto in corrispondenza del mappale 310 del Fg. 5 avrà uno sviluppo di ml. 12,00. Le difese saranno costituite da due ordini di gabbioni ovvero dal quello di base avente larghezza pari a mt. 2,00 e quello soprastante di larghezza pari a mt. 1,0 per un'altezza complessiva di mt. 2,00. Tali gabbionate verranno posizionate in sponda sinistra del corso d'acqua, in corrispondenza dei tratti in erosione e verranno fondate al di sotto del piano di scorrimento senza procurare restringimento della regolare sezione di deflusso del rio.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 30/01/2019, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione idrogeologica del Rio Val Bocchetto redatto dal Dott. Ing. Gianluca Mondino con studio in via Stazione, 8 – località Motta del Comune di Costigliole d'Asti, in base al quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio "Val Bocchetto", iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938), al n° 48, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, Testo Unico sulle opere idrauliche.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio "Val Bocchetto" con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- la gabbionata dovrà essere realizzata usando materiali lapidei con caratteristiche e peso specifico tali da garantire l'efficienza dell'opera ed il riempimento dovrà avvenire con accuratezza utilizzando pezzature di pietrame diversificate in modo da minimizzare la presenza di vuoti;
- il piano di posa della gabbionata dovrà essere posto a quota inferiore di almeno 0,50 mt. rispetto alle quote piu' depresse del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate dall'intervento;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa);
- la gabbionata nelle parti iniziale e terminale, dovrà essere immorsata ed idoneamente risvoltata nell'esistente sponda e al piede della stessa occorrerà prevedere il posizionamento, a scopo antiersivo, di alcuni massi alla rinfusa;
- il paramento esterno dell'opera longitudinale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua,
- i tratti di sponda e di alveo , in corrispondenza ed in prossimità della difesa spondale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della gabbionata, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi, assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda e salvaguardia della strada denominata "Val San Secondo"; ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi di cui al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la L. R. n. 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04/04/2011;

#### *determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici il Comune di Mongardino (AT) ad eseguire i lavori di sistemazione idrogeologica lungo il rio Val Bocchetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per i reinterri oppure per la colmatura di depressioni in alveo o in sponda ove necessario in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/detriti dovrà essere allontanato dall'alveo sempre secondo le vigenti norme in materia ;
- la gabbionata dovrà essere realizzata usando materiali lapidei con caratteristiche e peso specifico tali da garantire l'efficienza dell'opera ed il riempimento dovrà avvenire con accuratezza utilizzando pezzature di pietrame diversificate in modo da minimizzare la presenza di vuoti;
- il piano di posa della gabbionata dovrà essere posto a quota inferiore di almeno 0,50 mt. rispetto alle quote piu' depresse del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa);
- la gabbionata nelle parti iniziale e terminale, dovrà essere idoneamente immorsata nell'esistente sponda e al piede della stessa occorrerà prevedere il posizionamento, a scopo antiersivo, di alcuni massi alla rinfusa;

- il paramento esterno dell'opera longitudinale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo ) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde nei tratti non interessati dai lavori, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- le sponde, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti-Ufficio di Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori che attesti la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto, se si renderanno necessarie per garantire il regolare deflusso delle acque, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere in progetto e dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della gabbionata, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- il Comune di Mongardino (AT), è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione e/o parere che si rendessero necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente autorizzazione ha **validità di anni uno** (1) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali

sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Ing. Roberto CRIVELLI

I Funzionari estensori  
Ing. Giuseppe RICCA  
Dott. Geol. Luca ALCIATI  
Geom. Giuliana CAPITOLO